

Disciplina del settore fieristico.

Art. 6

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)(1)

1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.

2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.

(2)

3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

a) la denominazione;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati.

d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;

d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.

(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2005

2 Comma 2 sostituito da art. 28, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019

3 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019

4 Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019